

Assicurazione della Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

REVO

Compagnia: **REVO Insurance S.p.A.**

Prodotto: **Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile Colpa grave – Eccesso**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto di Assicurazione Colpa grave – Eccesso è una polizza che opera in eccesso al limite di indennizzo della polizza a primo rischio.



Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile**
L'assicurazione opera in eccesso al limite di indennizzo della polizza a primo rischio e dei contratti sottostanti.

L'assicurazione è prestata entro i massimali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

✗ Nel caso in cui la polizza a primo rischio e/o i contratti sottostanti dovessero prevedere dei sottolimiti, la polizza non opera in drop down in conseguenza della riduzione o esaurimento dei predetti sottolimiti.



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione in eccesso non comprende: qualsiasi perdita cyber, perdite pecuniarie che discendano o siano attribuibili a violazione di norme antitrust, concorrenza sleale..



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione opera nei limiti territoriali della polizza a primo rischio.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Se non lo fai, potrebbe venire meno il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario sul conto indicato dall'Intermediario e intestato allo stesso;
- carta di credito oppure altri mezzi di pagamento elettronico previsti dall'Intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è stipulata senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione è stipulata senza tacito rinnovo, quindi cessa alla scadenza indicata in polizza.

Assicurazione della Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.

Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile Colpa grave – Eccesso

Data di realizzazione: 01.03.2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo "REVO Insurance" iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Elba Assicurazioni S.p.A. (ora ridenominata REVO Insurance S.p.A.)

Il patrimonio netto ammonta a Euro 73.669.727, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a Euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a Euro 52.681.638.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2021 del Gruppo Elba Assicurazioni (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile sul sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations, sottosezione Solvency.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di Elba Assicurazioni S.p.A. ammonta a Euro 40.828.658, il Requisito patrimoniale minimo a Euro 10.520.617 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura a Euro 87.791.513.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di Elba Assicurazioni S.p.A. è pari a 215,02%, quello del Gruppo Elba è pari a 271,38%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti dei massimali concordati con il Contraente e indicati in polizza.

✓ RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA CONTABILE

La garanzia prestata dalla Compagnia all'Assicurato durante il periodo di assicurazione opera in eccesso al limite di indennizzo della polizza a primo rischio e dei contratti sottostanti. Pertanto, la garanzia prestata dall'assicurazione opera solo ed esclusivamente nel caso in cui il limite di indennizzo della polizza a primo rischio e dei contratti sottostanti sia stato interamente eroso in seguito al pagamento di un sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni l'assicurazione non copre:

- ! Perdite cyber
 - qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza;
 - qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta risarcitoria, costo, spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causata da, cui abbia contribuito, risultante da, derivante da o in relazione a qualsiasi perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato, non è indennizzabile ai sensi della presente, né è considerato come perdita fisica o danno materiale ai fini della presente clausola di esclusione o di qualsiasi altra parte della presente assicurazione;
 - qualsiasi rivalsa, riscossione di somme esigibili o "retention" in forza di qualsivoglia altra forma di assicurazione o riassicurazione, sia essa specifica, generale o derivante da una sovrapposizione di condizioni assicurative, comprese le franchigie e le franchigie in "S.I.R." (self-insurance retention), che protegga il riassicurato in relazione a qualsiasi perdita cyber (qui di seguito "Altri Recuperi") va in ogni caso a beneficio della Compagnia e la presente assicurazione non opera finché non siano stati esauriti tutti gli Altri Recuperi. La Compagnia non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo ulteriore per la perdita o perdite coperte dalla presente assicurazione in caso di incapacità dell'Assicurato a incassare qualsiasi importo derivante da Altri Recuperi;
 - qualsiasi perdita cyber subita dall'Assicurato non coperta dalla presente assicurazione, per la quale l'onere di provare il contrario ricade sull'Assicurato.
- ! Qualsiasi perdita pecuniaria oggetto di richiesta di risarcimento, avanzata contro qualsiasi Assicurato, la quale tragga la propria origine, discenda o sia attribuibile a violazioni di norme antitrust, atti di concorrenza sleale, accordi restrittivi della concorrenza o del commercio, pratiche commerciali scorrette, sleali, aggressive o ingannevoli, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, violazioni di qualsiasi legge locale, statale o federale sulla tutela dei consumatori. Tale esclusione si applica unicamente alle richieste di risarcimento avanzate negli Stati Uniti d'America o in Canada, o in qualsiasi dei loro territori o protettorati. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Il Contraente o l'Assicurato deve, quale condizione necessaria per l'operatività della presente assicurazione, comunicare ogni sinistro o circostanza denunciata sulla polizza a primo rischio e/o sui contratti sottostanti non appena possibile. La denuncia del sinistro deve essere effettuata a mezzo raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi: <ul style="list-style-type: none"> - se all'Intermediario, agli indirizzi indicati nella copertina di Polizza; - se alla Compagnia: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano; PEC sinistri.re@pec.revoinsurace.com.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.

Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività dell'assicurazione e ricevuta, la Compagnia si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente. Frazionamento: il pagamento è previsto con periodicità annuale. Non sono previsti frazionamenti differenti.
Rimborso	Non sono previsti casi di rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza è emessa con durata annuale senza tacito rinnovo, ossia la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto.
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a soggetti che necessitano di una copertura in eccesso al limite di indennizzo della polizza a primo rischio e dei contratti sottostanti.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta a 32%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a:</p> <p>REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com; - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p>
----------------------------------	---

	Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile Colpa grave - Eccesso

Condizioni di assicurazione

Edizione 03.2023

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Norme relative alle coperture assicurative**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **testi in grassetto:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
- **termini in corsivo:** sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sommario

Norme generali	5
Copertura Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile	6
Cosa è assicurato.....	6
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	6
Come è prestata l'assicurazione.....	7
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.....	8
Norme relative alla copertura Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile.....	8
Contatti utili.....	9

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Assicurato:	La persona fisica o giuridica così come definita nella <i>polizza a primo rischio</i> .
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto.
Atto cyber:	Un atto non autorizzato, doloso o criminale, o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa, afferenti all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi <i>sistema informatico</i> .
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A.
Contraente:	Il soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> , nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei <i>premi</i> alla <i>Compagnia</i> .
Contratti Sottostanti:	Tutti i contratti indicati in <i>polizza</i> .
Circostanza:	Qualsiasi atto o fatto di cui un <i>Assicurato</i> sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo a una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.
Dato:	Le informazioni, i fatti, i concetti, un codice o ogni altra informazione di qualsiasi tipo che venga registrata o trasmessa in una modalità che possa essere utilizzata, elaborata, trasmessa, o archiviata da un <i>sistema informatico</i> .
Incidente cyber:	1. Qualsiasi errore o omissione o serie di errori od omissioni correlati che riguardano l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi <i>sistema informatico</i> ; o 2. Qualsiasi indisponibilità o guasto - parziale o totale - o serie di indisponibilità o guasti parziali o totali correlati che impediscano di accedere, elaborare, utilizzare o far funzionare qualsiasi <i>sistema informatico</i> .
Intermediario:	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Limite di Indennizzo:	L'importo che rappresenta il <i>limite di indennizzo per sinistro</i> e in aggregato per <i>periodo di assicurazione</i> della <i>polizza a primo rischio</i> e dei <i>contratti sottostanti</i> .
Perdita cyber:	Qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causata da, cui abbia contribuito, risultante da, derivante da o in relazione a qualsiasi <i>atto cyber</i> o <i>incidente cyber</i> , comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni intraprese per controllare, prevenire, reprimere o porre rimedio a qualsiasi <i>atto cyber</i> o <i>incidente cyber</i> .
Periodo di Assicurazione:	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> .
Polizza:	Il documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Polizza a Primo Rischio:	Il contratto indicato in <i>polizza</i> per l' <i>assicurazione</i> a primo rischio.
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> per l' <i>assicurazione</i> .
Sinistro:	La richiesta di risarcimento pervenuta e/o la perdita occorsa all' <i>Assicurato</i> così come definita nella <i>polizza a primo rischio</i> .
Sistema informatico:	Qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi ed incluso qualsiasi dispositivo di input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o dispositivo di back up associato.

Norme generali

Art. 1.1 Decorrenza dell'assicurazione



La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24:00 del giorno indicato della in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati.

In difetto, la copertura è efficace dalle ore 24:00 del giorno dell'effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'efficacia della copertura assicurativa rimane sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Art. 1.2 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata annuale, se non diversamente pattuito. Il periodo di assicurazione è quello indicato in polizza.

L'assicurazione è stipulata nella forma senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in polizza.

Art. 1.3 Pagamento del premio

I premi devono essere pagati direttamente alla Compagnia o all'intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla stipula della presente assicurazione.

Art. 1.4 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o email PEC all'indirizzo qui di seguito indicato: revo@pec.revoinsurance.com.

Tutte le notifiche ai sensi della presente assicurazione devono essere inviate in modo certificabile e sono efficaci alla data in cui la Compagnia riceve la comunicazione postale o di posta elettronica.

Art. 1.5 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.6 Legge applicabile e foro competente



La presente assicurazione è regolamentata esclusivamente dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione della presente assicurazione, la Compagnia e il Contraente concordano che il foro competente esclusivo sia quello di Milano.

Art. 1.7 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



La Compagnia non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente assicurazione, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possa esporre la Compagnia a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 1.8 Autorizzazione

Precisato che nulla nel presente articolo può fare venire meno l'obbligo dell'Assicurato di notificare un sinistro come previsto dalla Sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, il Contraente accetta di agire per conto di tutti gli Assicurati per quanto riguarda: la ricezione e/o la comunicazione di un sinistro, la cessazione della presente assicurazione, il pagamento del premio, la restituzione del premio che dovesse essere dovuta ai sensi della presente assicurazione, la negoziazione, l'inserimento di un'appendice nonché la comunicazione e/o ricezione di qualsiasi comunicazione ai sensi della presente assicurazione. Gli Assicurati accettano che il Contraente agisca per loro conto.

Copertura Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione



La garanzia prestata dalla *Compagnia* all'*Assicurato* durante il *periodo di assicurazione* opera in eccesso al *limite di indennizzo* della *polizza a primo rischio* e dei *contratti sottostanti*. Pertanto, la **garanzia prestata dall'assicurazione** opera solo ed esclusivamente nel caso in cui il *limite di indennizzo* della *polizza a primo rischio* e dei *contratti sottostanti* sia stato interamente eroso in seguito al pagamento di un *sinistro*.

Fatta eccezione per quanto di seguito specificato, la presente *assicurazione* è soggetta alle medesime disposizioni contenute nella *polizza a primo rischio* e, eccetto il caso in cui i *contratti sottostanti* contengono delle disposizioni più restrittive di quelle contenute nella *polizza a primo rischio*, tali disposizioni regolamentano l'operatività della presente *assicurazione*

In nessun caso la presente *assicurazione* può offrire una garanzia più ampia di quella prestata dalla *polizza a primo rischio* e dai *contratti sottostanti*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.2 Rischi esclusi dall'assicurazione



Qualora non siano già previste nella *polizza a primo rischio* e/o nei *contratti sottostanti*, le seguenti esclusioni si applicano alla presente *assicurazione*, e pertanto non sono ammessi in copertura i danni conseguenti a:

- a) **Perdite cyber** (basate su LMA5452) - In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente *assicurazione* e/o in una qualsiasi appendice allo stesso, la presente *assicurazione* non copre:
 - a.1) qualsiasi *perdita cyber* a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca simultaneamente o in qualsiasi altra sequenza;
 - a.2) qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta risarcitoria, costo, spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causata da, cui abbia contribuito, risultante da, derivante da o in relazione a qualsiasi perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi *dato*, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale *dato*, non è indennizzabile ai sensi della presente, né è considerato come perdita fisica o danno materiale ai fini della presente clausola di esclusione o di qualsiasi altra parte della presente *assicurazione*;
 - a.3) qualsiasi *rivalsa*, *riscossione* di somme esigibili o "retention" in forza di qualsivoglia altra forma di assicurazione o riassicurazione, sia essa specifica, generale o derivante da una sovrapposizione di condizioni assicurative, comprese le franchigie e le franchigie in "S.I.R." (self-insurance retention), che protegga il riassicurato in relazione a qualsiasi *perdita cyber* (qui di seguito "Altri Recuperi") va in ogni caso a beneficio della *Compagnia* e la presente *assicurazione* non opera finché non siano stati esauriti tutti gli Altri Recuperi. La *Compagnia* non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo ulteriore per la perdita o perdite coperte dalla presente *assicurazione* in caso di incapacità dell'*Assicurato* a incassare qualsiasi importo derivante da Altri Recuperi;
 - a.4) qualsiasi *perdita cyber* subita dall'*Assicurato* non sia coperta dalla presente *assicurazione*, l'onere di provare il contrario ricade sull'*Assicurato*
- b) Qualsiasi perdita pecuniaria oggetto di richiesta di risarcimento, avanzata contro qualsiasi *Assicurato*, la quale tragga la propria origine, discenda o sia attribuibile a violazioni di norme antitrust, atti di concorrenza sleale, accordi restrittivi della concorrenza o del commercio, pratiche commerciali scorrette, sleali, aggressive o ingannevoli, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, violazioni di qualsiasi legge locale, statale o federale sulla tutela dei consumatori. Tale esclusione si applica unicamente alle richieste di risarcimento avanzate negli Stati Uniti d'America o in Canada, o in qualsiasi dei loro territori o protettorati. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 2.3 Inizio e termine della garanzia (*Claims made*)

La presente *assicurazione* vale per i *sinistri* occorsi e/o ricevuti per la prima volta durante il *periodo di assicurazione* e comunicati alla *Compagnia* durante il medesimo periodo (o nel caso la *polizza a primo rischio* preveda una garanzia postuma, comunicati alla *Compagnia* nel periodo di ultrattività concesso da quest'ultima).

Art. 2.4 Clausola following form



Le condizioni di cui alla presente *assicurazione* integrano quelle riportate nella *polizza a primo rischio* e nei *contratti sottostanti* e in caso di contrasto prevalgono sulle condizioni di *polizza a primo rischio* e nei *contratti sottostanti*.

Pertanto, la presente *assicurazione* è soggetta ai medesimi termini, clausole, definizioni, validità temporali, esclusioni ed ogni altra disposizione previsti dalla *polizza a primo rischio*, e/o dai *contratti sottostanti* indicati nella *scheda di polizza*, sempre fatto salvo quanto diversamente regolato all'interno della presente *assicurazione*

Resta, tuttavia, convenuto che, relativamente alla *polizza a primo rischio* e ai *contratti sottostanti*, ogni modifica ad essi apportate, ogni variazione o cambiamento nella struttura del programma assicurativo cui i suddetti *contratti* fanno parte, ogni cambiamento degli assicuratori di detti *contratti* successivamente alla data di decorrenza del presente *contratto* deve essere comunicata alla *Compagnia* e non può ritenersi automaticamente recepita dalla presente *assicurazione*. A tal riguardo si conviene, pertanto, che le suddette modifiche possono formare parte integrante della presente *assicurazione*, solo previa emissione di apposita appendice.

Art. 2.5 Vigenza dei contratti sottostanti



L'*Assicurato* è tenuto a mantenere in vigore e pienamente operativi per tutta la durata del *periodo di assicurazione* sia i *contratti sottostanti* sia la *polizza a primo rischio*, eccetto il caso di riduzione o esaurimento dei limiti di indennizzo della *polizza a primo rischio* e dei *contratti sottostanti* in conseguenza del pagamento di un *sinistro* o in seguito al riconoscimento dell'obbligo di risarcire tale *sinistro* da parte della *polizza a primo rischio* o dei *contratti sottostanti*.

La presente *assicurazione* cessa di avere effetto nel momento in cui, per qualsiasi ragione, viene meno l'operatività della *polizza a primo rischio* e/o dei *contratti sottostanti*, a meno che la *Compagnia* confermi per iscritto la propria intenzione di non fare venire meno l'operatività della garanzia prestata al verificarsi di uno dei sopra citati eventi.

Art. 2.6 Riduzione del limite di indennizzo della polizza a primo rischio e dei contratti sottostanti



Nel caso in cui, in seguito a riduzione o esaurimento del limite di indennizzo della *polizza a primo rischio* e dei *contratti sottostanti*, in conseguenza del pagamento di un *sinistro* rientrante nella garanzia prestata dai *contratti sottostanti* e dalla *polizza a primo rischio*, l'*assicurazione*:

- 1) in caso di riduzione, opera in eccesso al valore residuo del limite di indennizzo dei *contratti sottostanti* e della *polizza a primo rischio*;
- 2) in caso di esaurimento, opera a primo rischio in eccesso alla franchigia prevista dalla *polizza a primo rischio*.

L'*assicurazione* opera solo nel caso di riduzione o esaurimento del limite di indennizzo della *polizza a primo rischio* e dei *contratti sottostanti* conseguente all'effettivo pagamento di un *sinistro*. Non opera in nessun altro caso, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello in cui non fosse possibile esigere totalmente o parzialmente il limite di indennizzo della *polizza a primo rischio* o dei *contratti sottostanti*. Il rischio dell'inesigibilità totale o parziale del limite di indennizzo della *polizza a primo rischio* e dei *contratti sottostanti* conseguente sia a difficoltà finanziarie, sia a insolvenza di uno qualsiasi degli assicuratori della *polizza a primo rischio* e/o dei *contratti sottostanti*, o per qualsiasi altra ragione è a totale carico dell'*Assicurato* e non può essere trasferito alla *Compagnia*.

Art. 2.7 Inoperatività in eccesso ai sottolimiti



Nel caso in cui la *polizza a primo rischio* e/o i *contratti sottostanti* dovessero prevedere dei sottolimiti, la *polizza* non opera in drop down in conseguenza della riduzione o esaurimento dei predetti sottolimiti.

Le garanzie prestate dalla *polizza a primo rischio* e dai *contratti sottostanti* con applicazione di sottolimiti di indennizzo non si intendono, pertanto, prestate dalla presente *assicurazione*.

Tuttavia, la *Compagnia* riconosce la riduzione o l'esaurimento dei limiti di indennizzo della *polizza a primo rischio* e dei *contratti sottostanti* in conseguenza del pagamento di un *sinistro* al quale si applicano tali sottolimiti.

Art. 2.8 Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera nei limiti territoriali della *polizza a primo rischio*.

Art. 2.9 Clausola di continuità

A parziale deroga dell'art. "Clausola following form" che precede, si precisa quanto segue.

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* delle *richieste di risarcimento* avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza della presente *polizza*, anche se derivanti da fatti o *circostanze*, che fossero noti all'*Assicurato* prima della decorrenza della *polizza*, a condizione che si verifichino tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) alla data in cui per la prima volta l'*Assicurato* sia venuto a conoscenza di fatti o *circostanze*, all'origine della *richiesta di risarcimento*, l'*Assicurato* fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente *polizza*;
- b) la *polizza* che garantiva l'*Assicurato* ai sensi del precedente punto a) e le successive *polizze*, non consentissero l'apertura di un *sinistro* in relazione a fatti o *circostanze* come definiti nella presente *assicurazione*, sempre ferma l'esclusione del caso di dolo;
- c) l'*Assicurato* sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio senza soluzione di continuità con una *polizza* a copertura della *rivalsa* per colpa grave e nessuna delle suddette coperture consentiva l'apertura di un *sinistro* in relazione a fatti o *circostanze* come definiti nella presente *assicurazione*;
- d) affinché possa essere operante l'estensione di continuità di copertura per fatti già noti come sopra riportato, l'*Assicurato* deve esibire la *polizza* in corso al momento della prima richiesta, dimostrando che la garanzia prestata al momento del fatto non consentiva l'apertura del *sinistro* in relazione a fatti e *circostanze* come definite dalla presente *assicurazione*; pena la decadenza al diritto di *risarcimento*.

Restano esclusi dalla presente *assicurazione*:

- e) qualsiasi fatto o *circostanza* per cui l'*Assicurato* abbia ricevuto una citazione in giudizio, chiamata in causa oppure sia stato o sia sottoposto a inchiesta giudiziaria.
- f) l'inadempienza dell'obbligo di dichiarare alla *Compagnia* i fatti già noti che sia dovuta a dolo.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alla copertura Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile

Art. 3.1 Disposizioni in caso di sinistro o circostanza di sinistro



L'*Assicurato* deve, quale condizione necessaria per l'operatività della presente *assicurazione*, comunicare ogni *sinistro* o *circostanza* denunciata sulla *polizza a primo rischio* e/o sui *contratti sottostanti* non appena possibile.

La *Compagnia* può, a proprio insindacabile giudizio, decidere di partecipare alle indagini, alla difesa, alla transazione o all'appello di ogni *sinistro* coperto dalla *polizza a primo rischio* e dai *contratti sottostanti* anche se il *limite di indennizzo* della *polizza a primo rischio* o dei *contratti sottostanti* non è stato esaurito. L'*Assicurato* deve fornire alla *Compagnia* tutta l'assistenza, cooperazione e ogni informazione richiesta.

L'*Assicurato*, inoltre, deve ottenere il preventivo consenso scritto della *Compagnia* alla transazione di qualsiasi *sinistro*.

Art. 3.2 Surroga

Nel caso in cui venga corrisposto l'indennizzo, la *Compagnia* è surrogata nei diritti di *rivalsa* dell'*Assicurato* nel limite degli importi pagati e l'*Assicurato* deve fare tutto quanto è possibile al fine di preservare tali diritti.

Art. 3.3 Limite di indennizzo



Il *limite di indennizzo* indicato in *polizza* rappresenta in aggregato la somma massima che la *Compagnia* paga per tutte le garanzie prestate dalla *polizza a primo rischio* e/o dai *contratti sottostanti*, in conseguenza di un *sinistro* occorso durante il *periodo di assicurazione*. Il *limite di indennizzo* costituisce il massimo importo pagabile dalla *Compagnia* per tutti gli *Assicurati* considerati nel loro complesso e non per ciascun singolo *Assicurato*. La *polizza* è emessa e firmata dalle parti alla data indicata in *polizza* annessa.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: info.revo@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com